



COMUNE di TERRAGNOLO

(Provincia di Trento)

Regolamento Comunale disciplinante il Progetto “Ripopoliamo Terragnolo” per il sostegno alla natalità

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 07 giugno 2016

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 dd. 13 novembre 2024

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 dd. 22 dicembre 2025

Articolo 1 – obiettivi

L'Amministrazione comunale ritiene che i bambini rappresentino il nostro futuro e che ogni intervento a favore dei bambini stessi e delle loro famiglie sia un elemento qualificante della tutela della Cittadinanza e di progresso e sviluppo per l'intera Comunità;

Il Comune di Terragnolo nell'intento di perseguire tali obiettivi, intende assicurare l'erogazione di un contributo “una tantum” in favore dei nuovi nati e ai minori adottati nell'anno in cui viene definita l'adozione nei termini di legge, per confermare l'impegno e la volontà concreta del Comune di essere a fianco delle famiglie che sostengono la crescita della nostra Comunità.

Il contributo non vuole essere sostitutivo degli altri sussidi, assegni ed interventi in questo ambito previsti dalla legge e dai regolamenti.

A tal fine, per “nucleo familiare” si intende “l'insieme dei componenti della famiglia anagrafica residenti nel medesimo alloggio sito nel Comune”.

Il progetto “Ripopoliamo Terragnolo” prevede l'assegnazione di un contributo economico che sarà erogato entro il compimento del primo anno di vita.

Articolo 2 – destinatari

Destinatari del contributo sono i nuclei familiari aventi residenza nel territorio comunale da almeno sei mesi consecutivi, che abbiano un nuovo componente, nato o definitivamente adottato (con decreto definitivo di adozione) nel corso dell'anno e che mantengano la residenza nel comune di Terragnolo per almeno un anno consecutivo dalla data di nascita/adozione definitiva.

Articolo 3 – domanda di contributo

Per ottenere il contributo previsto dal presente regolamento, i genitori dovranno presentare richiesta alla Giunta Comunale mediante apposita modulistica all'uopo predisposta dagli uffici comunali. L'Ufficio Anagrafe provvederà all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della successiva erogazione dei benefici di cui sopra. Le domande di contributo potranno essere presentate entro la fine dell'anno di nascita o di adozione del bambino, comunque entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla nascita o all'adozione.

Articolo 4 – determinazione del contributo

L’ammontare e le modalità di assegnazione del contributo saranno determinati annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento compatibilmente con disponibilità di bilancio, fino ad un importo massimo di euro 500,00-. Le richieste che non possano essere soddisfatte nel corso dell’anno di presentazione avranno carattere di priorità in sede di assegnazione del contributo nell’anno seguente.

Il contributo verrà erogato in egual misura anche ai gemelli.

Articolo 5 – requisiti per l’ammissione al contributo

L’assegnazione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti alla data di nascita o data di adozione definitiva del bambino:

1. Residenza del nucleo familiare da almeno sei mesi consecutivi nel territorio comunale (al momento della domanda);
2. Residenza del neonato o dell’adottato nel Comune di Terragnolo;
3. La nascita/adozione del bambino deve essere avvenuta nel periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre dell’anno a cui fa riferimento il contributo.

Articolo 6 – modalità di utilizzo del contributo

Il contributo potrà essere utilizzato per il pagamento delle rette dei servizi attivi sul territorio comunale rivolti ai bambini di età compresa tra zero e tre anni oppure, in alternativa, per l’acquisto di beni di prima necessità per il bambino o per la famiglia presso esercizi selezionati sul territorio che aderiscono all’iniziativa promossa dal Comune.

Il contributo potrà essere utilizzato dalla data di assegnazione fino al compimento del terzo anno del bambino nel caso di utilizzo del servizio d’infanzia, mentre il contributo per l’acquisto di beni di prima necessità dovrà essere utilizzato entro dodici mesi dalla data di assegnazione/erogazione.

In caso di impossibilità di fruizione del contributo per documentata inaccessibilità al servizio, lo stesso sarà liquidato direttamente al genitore richiedente al compimento del terzo anno del bambino.

Articolo 7 – decadenza del contributo

Il nucleo familiare assegnatario del contributo perde immediatamente il diritto a usufruire del contributo nel caso in cui il componente al quale è affidato il nuovo nato o l’adottato in via definitiva trasferisca la residenza in altro Comune prima che sia trascorso un anno dalla assegnazione del contributo stesso.

Qualora il Comune avesse provveduto ad erogare interamente o parzialmente il contributo, si provvederà a richiedere il rimborso di quanto percepito.

Articolo 8 – applicazione del Regolamento

Le modifiche intervenute con il presente regolamento si applicano a decorrere dal 1[^] gennaio 2026.

Articolo 9 – entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.